

## CASSAZIONE

SEZ. V PENALE

20 OTTOBRE 1998

PRESIDENTE: SAULINO

ESTENSORE: ROTELLA

IMPUTATI: SENESI

**Diritto di satira •  
Sussistenza • Criteri •  
Parametri consueti di  
correttezza dell'espressione  
• Inapplicabilità •  
Superamento del limite di  
continenza • Valutazione  
incensurabile in sede di  
legittimità**

*Sussiste un diritto di satira, distinto da quello di cronaca e di critica, espressione artistica come tale non soggetta agli schemi razionali della verifica critica ed ai consueti parametri di correttezza dell'espressione. Al pari di ogni altra manifestazio-*

*ne del pensiero il diritto di satira non può superare, peraltro, il limite del rispettivo dei valori fondamentali della persona, esponendo al disprezzo la stessa. Il superamento di tale limite di continenza è una valutazione assolutamente incensurabile in sede di legittimità, essendo riservata esclusivamente ai giudici di merito, a nulla rilevando l'effettivo malgoverno, da parte di questi, del principio di coerenza tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico dell'espressione, né l'erroneità della motivazione in ordine all'attribuzione di epiteti offensivi.*

**L.** Sergio Frau, autore dell'articolo *Riso amaro*, pubblicato sul *Venerdì della Repubblica*, in cui era inserita una vignetta di Vauro Senesi, raffigurante una donna che succhiava un microfono, con la dicitura «*mostriciattoli, la senatrice Alberti Casellati (due cognomi al prezzo di uno) esprime il suo apprezzamento per la relazione Berlusconi spompinando direttamente il microfono*», e lo stesso Senesi, imputati di diffamazione a mezzo stampa, ed Eugenio Scalfari, direttore (imputato ex art. 57 c.p.), sono stati assolti dal tribunale di Roma l'11 novembre 1996, rispettivamente Frau e Scalfari perché il fatto non costituisce reato (si trattava di satira), e Senesi per non averlo commesso (ignorava la ripubblicazione della vignetta, già pubblicata su *Cuore*).

L'appello della p.c., che non è comparsa, né ha quindi presentato conclusioni, è stato dichiarato inammissibile nei confronti di Scalfari, perché l'art. 577 c.p.p. non legittima la p.c. ad impugnare anche agli effetti penali per l'art. 57 c.p. Gli altri imputati sono stati condannati ciascuno a L. 1.000.000 di multa.

Con il ricorso congiunto per entrambi, da parte dei loro difensori, si denuncia: 1) violazione art. 577 c.p.p., perché se la p.o. dalla diffamazione, costituita p.c., può impugnare la sentenza di condanna e di proscioglimento *anche agli effetti penali*, il giudice non può pronunciare condanna penale se non può decidere degli effetti civili, perché l'impugnazione non corrisponde al modello descritto ed è invalida per il combinato disposto degli artt. 82/2 e 598 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 595 c.p., in quanto la vignetta ha significato metaforico e non è pensabile che il lettore immagini come reale il gesto descritto e lo attribuisca alla querelante, maggiormente che è inserita in un contesto di irrisione alla eccessiva condiscendenza verso il governo, esternato con eccessivo plauso da parte del personaggio politico; 3) violazione artt. 595 e 51 c.p., 9 e 33 Cost. perché trattandosi di satira, non entra in discorso solo la libertà di manifestazione, ma anche quella di espressione culturale ed artistica, e la satira ha solo limite nel nesso di coerenza tra dimensione pubblica

del soggetto e contenuto artistico espressivo. Inoltre la sentenza si contraddice, laddove prima afferma che la notorietà del personaggio non è dimostrata e poi segnala la sua natura pubblica, connotata « dalla prestigiosa funzione di senatrice », che nella specie aveva svolto al senato un discorso in occasione dell'insediamento del governo Berlusconi, il cui contenuto aveva dato luogo all'irrisione della vignetta; 4) violazione artt. 521 e 522 c.p.p., poiché la motivazione s'incentra piuttosto sul contenuto dell'intera pagina del giornale che su aspetti della vignetta, e in particolare si appunta sul trafiletto ove si indicano quali « cortigiani » eletti, Ferrara, Sgarbi e Letta. Ma l'imputazione non concerne questa parte, e si sarebbe potuto innanzitutto rispondere che essa non si riferisce alla Casellati, onde è stato inibito il diritto di difesa; 5) vizio di motivazione, in quanto gl'imputati erano stati prosciolti in I grado, essenzialmente per mancanza di dolo, non avendo Vauro consapevolezza della ripubblicazione della vignetta e essendosi Frau limitato ad una rassegna stampa della satira dei primi cento giorni del governo Berlusconi. Ma la sentenza di appello non considera affatto questo aspetto e, cioè, non dà conto delle ragioni per cui si è inteso superare questa valutazione della sentenza impugnata; 6) violazione artt. 59 e 59 c.p. - vizio di motivazione, perché si omette di trarre le dovute implicazioni dal fatto che la senatrice non aveva preso alcuna iniziativa, dopo la pubblicazione della stessa vignetta su *Cuore*, e ciò implica un consenso dell'avente diritto, che può essere valutato anche in senso putativo.

2. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata si rifà al principio che la pronuncia penale, su appello ex art. 577 c.p.p. della p.c. non comparsa, non implica violazione dell'art. 82/21 c.p.p., cioè della norma che prevede la revoca tacita, che non è applicabile all'appello (art. 598), posto che, per l'art. 76/2, la citazione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado (cfr. sul punto, già circa il codice prev., Cass. 19 febbraio 1974, Caterinuzzi, in *Cass. pen., mass. ann.*, 1976, 248; Cass. 18 febbraio 1981, Stoccoli, *ivi*, 1983, 699) e quello attuale, tra l'altro: Cass., sez. IV, 24 aprile 1995, Prestigiaco, CED 201502).

Difatti, qui si precisa, *nel giudizio d'appello, l'interesse della p.c. (cui si correla la disciplina della revoca tacita della costituzione) all'impugnazione agli effetti penali ex art. 577 c.p.p. persiste al momento della decisione, sebbene non compaia e non presenti perciò conclusioni scritte, perché è ferma la sua possibilità di presenziare al processo nei gradi successivi, o di agire conseguentemente in sede civile*. La sentenza conclude, altrettanto correttamente, che non ricorre alcuna delle cause tassative di inammissibilità (art. 591 c.p.p.), e che la rinuncia all'impugnazione non può essere tacita.

3. Le censure di motivazione sono in parte fondate.

Il ricorso sottolinea che la satira è tutelata non solo quale libera manifestazione di pensiero, ma quale espressione culturale ed artistica di censura dei modi di esercizio del potere e cioè del costume politico.

In effetti esiste un diritto di satira, riconosciuto in dottrina, distinto da quelli di cronaca e critica soprattutto dalla giurisprudenza di merito. E si rileva che la consistenza dissacratoria della satira contemporanea giunge a livelli surreali, soprattutto perché sono divenute prevalenti rispetto a quelle del linguaggio parlato, oggetto tradizionale di studio e di analisi,

le sue manifestazioni iconografiche, circa le quali gli strumenti consueti, troppo legati alla cultura ufficiale, appaiono inadeguati. È necessario pertanto determinarne i confini di liceità. Per quanto interessa, l'attenzione va imposta sulla satira politica.

In particolare, per cultura delle istituzioni, deve intendersi non solo quella ufficiale, che ne implica il rispetto, ma anche la sintesi di nozioni e sentimenti, che ne concerne il rapporto con i cittadini, e che si percepisce nella società, in un determinato momento della vita del paese. Di questa cultura, essenzialmente morale; è libera espressione la satira politica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora pure paradossale, sia comunque riconoscibile se non un fatto o un comportamento storico, l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale. Pertanto può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone connotati che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarne sino a fare attribuzioni non vere (in questo senso va corretto il principio di svincolo assoluto dai canoni del diritto di cronaca e critica, cfr. tribunale Roma in sede civile, 1° marzo 1992, Cassisi ed a. contro Arbore ed a., che si richiama agli artt. 9 e 33 Cost. oltre che all'art. 21; e confermato il principio di coerenza tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico, cfr. Pretore Roma, 16 febbraio 1989, Vanzina c. Videotime).

Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione (così, v. sopra, e però radicalmente escludendo anche il canone della verità del fatto, Pretore Roma, 5 giugno 1991, Berlusconi c. Espresso). Ma, al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo, oltre il ... della sua immagine pubblica, al disprezzo la persona (Cass., sez. V, Carrubba, 16 marzo 1992, in *Cass. pen.*, 1993, pone il limite nella *contumelia* e nella *denigrazione*).

La motivazione ritiene in concreto superato il limite di continenza a cagione di una metafora decisamente volgare, che lede la femminilità dell'offesa, raffigurata nell'atto di praticare una fellatio al microfono di cui è dotato il seggio senatorio, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua persona. Tale valutazione risponde al principio delineato in materia di continenza e, per se stessa, è incensurabile in questa sede, per quanto nulla nel contesto grafico e scritto porti realmente a dubitare dei costumi sessuali della persona.

Né rileva che la sentenza faccia effettivo malgoverno del principio di « coerenza » tra dimensione pubblica del personaggio e contenuto artistico, la qualcosa pertiene all'interesse sociale della divulgazione. La persona offesa ha ralmente pronunciato un discorso da un seggio del senato, per esprimere la fiducia al governo presentato dal capo del suo partito, ed il fatto da cui è estratto il giudizio è rispondente alla realtà e non si vede

quale sede più ufficiale e quale carenza di notorietà, nell'unico senso che interessa, se ne possano indurre, per escludere il mancato rispetto del limite di verità, come sopra delineato, in rapporto al simbolismo del messaggio.

Inoltre la motivazione, intorno al tenore dell'articolo che introduce le vignette, è errata laddove induce che vi sia stata l'attribuzione di un epiteto gratuitamente offensivo di « appartenente ad una corte », alla querelante. Non sussiste benvero, nel caso, la violazione degli artt. 521-522 c.p.p., sostenuta nel ricorso, dal momento che nell'imputazione formale si fa riferimento a tutto l'articolo. Tuttavia, come traspare dalla stessa ricostruzione offerta, in nessun punto si sostiene, contrariamente al vero, che la querelante sia stipendiata da Berlusconi, o altrimenti legata privatamente a lui, che altrimenti ha portato in parlamento ed al governo persone retribuite dalle sue imprese. L'accostamento è nel rilievo che, quale fondatore e capo del partito, approntato appena prima delle votazioni, ha anche procurato l'elezione di persone pronte al consenso nei suoi confronti sino all'adulazione, la qualcosa non toglie il distinguo circa il fatto che la querelante (dei cui meriti, qui indiscussi, si fa portatrice di sentenza) non abbia altrimenti relazioni se non politiche con Berlusconi. Pertanto illustra in termini leciti, per quanto fortemente polemici, quello che nel suo caso, come in altri, dice la vignetta. Nulla di più.

Neanche per questa via, dunque, la motivazione dimostra che esistono argomenti decisivi per ritenere escluso l'interesse sociale e soprattutto la rispondenza all'accaduto nell'esercizio del diritto di critica, men che di satira (come pure specifica la sentenza), nei confronti della querelante, per quanto l'attribuzione, innanzitutto a Berlusconi, e *de relato* a lei per il discorso, e solo per quanto da esso si vuole indurre, sia fortemente polemica.

Tuttavia ne esce dimostrato implicitamente il dolo di Frau, che ha curato la raccolta delle vignette: in sintesi quella incriminata, per quanto surreale nella rappresentazione di un fatto vero ed inserita in un contesto critico altrimenti lecito, si ritiene superare il limite di continenza, e il dolo di diffamazione è generico e può essere anche indiretto, e sicuramente non è escluso dal tenore intrinseco della rappresentazione. Né, per questa stessa ragione, può tenersi scriminata dal consenso dell'avente diritto la scelta di Frau di ripubblicare la vignetta. Per quanto la p.o. non avesse proposto querela in precedenza, nulla dimostra che ne abbia avuto conoscenza prima, ed anche avendola, nulla esclude il suo diritto di querelarsi per la sua ripubblicazione su altro organo di stampa, in diverso contesto.

Il 5° motivo è fondato per quanto concerne Senesi. La sentenza non spende una parola per dimostrarne la colpevolezza, ed era stato assolto con formula piena in primo grado, per non aver saputo della ripubblicazione della vignetta.

Pertanto l'annullamento è limitato alla sua condanna, ed è necessario un nuovo esame, circa l'appello della p.c. nei suoi confronti.

P.Q.M. — Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente a Senesi Vauro, con rinvio per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta il ricorso di Frau Sergio, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

*SATIRA: DIRITTO O  
DELITTO?*

1. MOTIVAZIONI « ONDIVAGHE » E BENI  
GIURIDICI « INAFFERRABILI ».

**L**a sentenza in commento rientra nell'ambito del recente, per quanto già consolidatosi, orientamento giurisprudenziale diretto ad inquadrare la satira nell'ambito di un vero e proprio diritto

soggettivo, specificamente ed appositamente ricostruito, avente per oggetto l'esercizio della stessa<sup>1</sup>.

Essa, al pari delle altri decisioni giurisprudenziali che hanno riconosciuto e delineato tale « diritto », ha dovuto affrontare il problema dei limiti dello stesso, in specie sotto il profilo del coordinamento della garanzia giuridica relativa alla satira con la tutela penale dell'onore, il che è quanto dire il tema del contemperamento tra questa « nuova » situazione giuridica soggettiva ed i beni della personalità che dalla stessa possono essere lesi.

Proprio sotto tale specifico profilo, la decisione *de qua* lascia alquanto perplessi, almeno ad una prima immediata lettura.

Il caso di specie prendeva le mosse dalla pubblicazione, sul settimanale *Venerdì della Repubblica*, nell'ambito di una « antologia » delle migliori vignette satiriche dell'anno, di una di queste raffigurante una senatrice che compiva gesti sessuali, « entrando in orgasmo », allorché il Presidente del Consiglio, leader della formazione politica cui apparteneva la stessa, svolgeva il discorso in cui chiedeva la fiducia del Senato per il suo Governo.

Innanzi alla querela della persona offesa venivano ad essere condannati in sede di appello (laddove in primo grado si era registrata una sentenza assolutoria), per diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che aveva curato l'antologia e selezionato le vignette destinate a comporla, e l'autore di quella « incriminata ».

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di appello limitatamente al solo giornalista, annullandola con rinvio per l'autore della vignetta satirica per omessa motivazione in ordine alla prova del dolo di questi, dato che « la sentenza non spende una parola per dimostrarne la colpevolezza, ed era stato assolto con formula piena in primo grado, per non aver saputo della ripubblicazione della vignetta ».

<sup>1</sup> Il c.d. diritto di satira ha, infatti, una origine abbastanza recente, per lo meno nel senso di una autonoma rilevanza e considerazione dello stesso, la quale, pur riconducendolo, sostanzialmente, alla matrice rappresentata dal diritto alla libera manifestazione del pensiero, è diretta ad evidenziarne le peculiarità strutturali e le singolarità espressive, al fine di attuare una compiuta *actio finium regundorum* rispetto al diritto di cronaca.

Tale « emersione » del diritto di satira è avvenuta ad opera di una serie di decisioni giurisprudenziali, per lo più di carattere civilistico, che sono state adottate non oltre una decina di anni orsono. Tra le prime

in cui sia stato individuato tale diritto e compiutamente definite le caratteristiche strutturali ed i limiti cfr. Pret. Roma, 4 marzo 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 528, con nota di CORASANTI, *Libertà di sorriso*; Trib. Roma, 5 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1992, p. 68, con nota di VIGLI, *Il « diritto di satira » tra licenza e censura*; Trib. Roma, 13 febbraio 1992, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1993, I, p. 119, e, nella stessa rivista, 1994, I, p. 170, con note di DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*; WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?*; LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*.

Mentre le conclusioni relative all'autore della vignetta in questione appaiono ineccepibili, ciò che lascia perplessi è l'*iter logico* seguito nel motivare il rigetto del ricorso presentato dai difensori del « curatore dell'antologia satirica ».

Infatti, dopo aver affermato l'esistenza di un diritto di satira distinto da quello di cronaca e che, al contrario di questi, « non è soggetto agli schemi della verifica critica », dal che deriva che « sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione », rinvenendosi un unico limite di liceità dello stesso nel « rispetto dei valori fondamentali », ritiene che la valutazione relativa al superamento di detto limite, da parte dei giudici di merito, sia assolutamente incensurabile in sede di legittimità, e ciò, si badi bene, pur se si afferma essere la decisione dei giudici di appello « *errata* laddove induce che vi sia stata l'attribuzione di un epiteto gratuitamente offensivo alla querelante », pur se si ritiene che in essa si sia fatto « effettivo malgoverno del principio di coerenza tra dimensione pubblica del personaggio ed espressione artistica » e pur ritenendo che « la motivazione non dimostri che esistono argomenti decisivi per ritenere escluso l'interesse sociale e soprattutto la rispondenza all'accaduto nell'esercizio del diritto di critica, men che di satira ».

Tale motivazione risulta, *prima facie*, nettamente contraddittoria, dato che essa sembra risolversi nel riconoscimento, nella fattispecie concreta, di tutti i requisiti del diritto di satira e dell'esercizio dello stesso nei suoi naturali confini, e, nel contempo, nell'affermazione della penale responsabilità di colui che è accusato di aver superato tali limiti.

D'innanzi a tale impostazione è però facile obiettare che delle due l'una: o sono state oltrepassate le colonne d'Ercole del diritto di satira, ed allora non vi è ragione di ritenere sussistente l'interesse sociale proprio non già del diritto di satira, ma, secondo i giudici di legittimità, addirittura di quello di critica, soggetto a ben più rigorosi limiti, oppure si è rimasti al di qua delle stesse, ed allora non si comprende come possa essere reputata irrilevante l'erroneità della motivazione dei giudici di merito laddove ritengono vi sia stata gratuita attribuzione di un epiteto offensivo alla persona offesa.

La parte motiva della sentenza in commento sembra inficiata, pertanto, da notevoli profili di illogicità tali da indurre a chiedersi se, in questo caso, il giudice di legittimità non abbia tenuto nel giusto conto quei parametri di razionale coerenza la cui manifesta violazione ad opera dei giudici di merito dà luogo a quel caso di ricorso per cassazione che è la manifesta illogicità della motivazione *ex art. 606 c.p.p. lett. e*.

Né tali perplessità possono essere facilmente fugate obiettando che la Corte di Cassazione ha lodevolmente evitato di sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello del giudice di appello. Queste osservazioni sarebbero apparse fondate qualora il percorso argomentativo delineato dalla Corte di Cassazione fosse stato il seguente: individuati il fondamento, le caratteristiche ed i limiti del « diritto di satira », in piena consonanza con la non lontana giurisprudenza che per prima lo ha configurato e, avendo avuto modo di precisare che, a suo parere, nel caso di specie, si è rimasti nell'ambito di un legittimo esercizio di tale situazione giuridica (per quanto tale precisazione possa apparire invero poco opportuna), si ritiene, pur tuttavia, la contraria opinione dei giudici di merito assolutamente incensurabile. Questo non è però l'*iter logico* adottato nella sentenza *de qua*, dato che con essa si reputa incensurabile non la contraria

opinione, coerentemente e correttamente motivata, dei giudici di merito sulla ricorrenza dei connotati « scriminanti » della satira, ma addirittura la valutazione che « faccia malgoverno del principio di dimensione pubblica del personaggio oggetto di satira », e che « non dimostri l'esistenza di ragioni che escludano l'interesse sociale proprio del diritto di critica » (che ha margini di liceità ben più ristretti di quello di satira).

Al di là degli addebiti relativi alla intrinseca coerenza logica della tecnica motivazionale adottata nella sentenza in questione è indubitabile come alla luce di essa non emerga certo con chiarezza il *discrimen* tra l'attività satirica lecita e quanto, invece, deve ritenersi integrante il reato di diffamazione a mezzo stampa.

L'incensurabilità delle valutazioni del giudice di merito, pur nell'ipotesi in cui appaiano del tutto infondate dal giudice di legittimità che ritenga correttamente esercitato il diritto di satira nel caso di specie, altro non significa che la pratica impossibilità di delineare con sicurezza un criterio generale atto a fungere da spartiacque tra *opus illicitum* e legittima espressione satirica, rimettendo *in toto* la questione ai singoli giudici di merito ed alla loro personale sensibilità, con tutti i pericoli in ordine alla esigenza di determinatezza delle disposizioni incriminatrici che è facile intuire.

Il vero è che la sentenza in esame, sotto questo profilo, non ha fatto altro che confermare ulteriormente quanto sia elevato il *quantum* di incertezza giurisprudenziale in ordine ai confini di liceità della satira.

Nelle sentenze del solo ultimo decennio, cioè in quelle che pur unanimemente concordano sull'esistenza di un diritto soggettivo di satira e sui suoi requisiti strutturali, si rinvengono così decisioni che ora affermano la liceità di ricostruzioni canzonatorie sulla vita coniugale di noti personaggi del mondo dello spettacolo in cui si discetti della « sgradevolezza dell'ailito » o delle « insufficienze erotiche » degli stessi<sup>2</sup>, ora sentenze che ritengono integrati gli estremi del delitto di diffamazione nell'ipotesi in cui si critichi un assessore comunale al traffico per le presunte incapacità nel risolvere i problemi di viabilità paragonando il suo cervello e le sue capacità intellettive ad un « diesel fumoso »<sup>3</sup> e nell'ipotesi in cui si parli di un avvocato affermando che lo stesso « non batteva chiodo » e che, sentendolo parlare solo uno straniero avrebbe potuto sceglierlo come difensore<sup>4</sup>, ora decisioni che reputano scriminato dal diritto in questione l'attore che durante una rappresentazione teatrale, per realizzare un effetto comico, accosti suggestivamente alla categoria dei « ladri » il cognome di un uomo politico indagato per corruzione<sup>5</sup>, ora, al contrario, sentenze che reputino illecito raffigurare l'inaugurazione della sede di un partito politico (lo stesso, va rilevato *per incidens*, cui apparteneva l'uomo politico cui si è fatto poc'anzi riferimento) come l'apertura di un carcere<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> È la questione affrontata dalla già citata sent. Trib. Roma, 13 febbraio 1992, in *Dir. fam. pers.*, 1993, I, p. 1119 e ss.

<sup>3</sup> Cass. Pen., sez. V, 7 luglio 1998, n. 7990, Diaconale, in *Danno e responsabilità*, 1998, p. 988, con nota di CARBONE, *Tempi duri per la satira*.

<sup>4</sup> Trib. Trento, 15 gennaio 1999, r.g. 61/98, Facci, inedita.

<sup>5</sup> Cfr. la già citata ordinanza della Pretura di Roma del 4 marzo 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 528.

<sup>6</sup> Trib. Roma, 26 giugno 1993, in *Giurisprudenza Italiana*, 1994, II, p. 341 e ss., con nota di GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*.

Dagli esempi appena riportati è agevole riscontrare come sia quanto mai vago ed incerto, nell'ambito di un orientamento giurisprudenziale che pure appare nominalmente unanime nell'individuazione di un « diritto di satira », dei suoi elementi costitutivi e dei suoi limiti, il criterio discrezionale tra ciò che costituisce esercizio della situazione giuridica in questione ed è, pertanto, scriminato, e ciò che si colloca al di fuori delle legittime modalità di esercizio della stessa e costituisce, perciò, il delitto di diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza è, sul punto, quanto mai « ondivaga », tanto da aver suscitato in dottrina contrapposti giudizi circa le modalità con cui essa effettua l'attività di bilanciamento dei contrapposti beni dell'onore e della libertà di manifestazione del pensiero. Così, si è da parte di alcuni affermato che la ricostruzione giurisprudenziale del « diritto » di satira delinea un improprio « diritto di pettegolezzo »<sup>7</sup>, laddove, da parte di altri, si ritiene che ci si trovi d'innanzi ad un « diffuso orientamento repressivo »<sup>8</sup>.

Sommamente incerti risultano essere, quindi, i confini del penalmente rilevante e, come accade ogni volta che non si riesce a delineare con sufficiente generalità e determinatezza i margini estremi ed esterni delle condotte punibili, la questione viene *de facto* rimessa al singolo giudice di merito ed alla sua personale sensibilità, il che del resto risulta pienamente confermato alla luce della sentenza in esame.

Un primo dato certo relativamente alla sentenza in commento pare essere stato individuato: anche essa non riesce a fuggire alle censure di indeterminatezza e di vaghezza che è possibile muovere alle ricostruzioni giurisprudenziali del « diritto di satira ».

La « contraddittorietà » delle sue motivazioni, in questa prospettiva, risulta essere nient'altro che un riverbero del più generale carattere « ondivago » delle statuizioni giurisprudenziali che si sono occupate della « perimetrazione » dei confini dell'attività satirica lecita.

Nel bilanciamento tra « diritto di satira » e tutela dei beni della personalità quanto mai « volatile » appare essere l'attività concretizzatrice della giurisprudenza.

Come attenta dottrina non ha mancato di rilevare, ci troviamo d'innanzi a « confini vaghi ed indeterminati che, oltre a risentire dell'evoluzione del costume, molto spazio lasciano alla discrezionalità del giudice »<sup>9</sup>, rendendo così « assai elevato il rischio di soggettivizzazioni esasperate »<sup>10</sup>.

Di tali « inconvenienti » delle odierne ricostruzioni giurisprudenziali dei contrapposti interessi rappresentati dalla satira e dai beni giuridici dell'onore e dell'identità personale si è, del resto, mostrata edotta e consapevole

<sup>7</sup> È la posizione di WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo*, cit.; critiche non dissimili all'orientamento giurisprudenziale in questione muove DOGLIOTTI, *Albano, Romina, Arbo-re*, cit., p. 180 ss.

<sup>8</sup> CARBONE, *Tempi duri per la satira*, cit., p. 992.

<sup>9</sup> FIEGO, *Identità personale e diritto di satira*, in *Studium Iuris*, 1998, p. 817.

<sup>10</sup> FIEGO, *Identità personale*, cit., p. 816; analoghe considerazioni e preoccupazioni sono espresse da GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*, cit., p. 344.



la stessa giurisprudenza, rinvenendosi decisioni nelle quali è possibile leggere che « nel bilanciamento di valori di non facile composizione, trattandosi di delimitare le sfere di interferenza di diritti di livello costituzionale, è assai elevato il rischio di soggettivizzazioni esasperate, anche perché si ricorre spesso a criteri empirici, che molte volte non consentono di generalizzare le cripto-regole di origine giurisprudenziale »<sup>11</sup>, pur se, nella medesima ordinanza, l'unico rimedio individuato per fugare il problema è il rinvio alla evoluzione della coscienza sociale e del costume<sup>12</sup>.

Tali conclusioni non appaiono, però, pienamente appaganti, atteso che, da un lato la coscienza sociale non sembra essere certo un parametro che possa assicurare il rispetto del principio costituzionale della determinatezza delle fattispecie penali<sup>13</sup>, e che, dall'altro, il rispetto del principio di legalità in materia penale e di quello di separazione dei poteri dello Stato importa che soggetto costituzionalmente legittimato a « filtrare » gli orientamenti della coscienza sociale per tradurli in scelte politiche di criminalizzazione sia il solo legislatore e non certo il potere giudiziario<sup>14</sup>.

Prima, però, di concludere con sconcolato scetticismo sulla concreta possibilità di addivenire in via esegetica all'individuazione di un punto di bilanciamento tra « diritto di satira » e tutela dei beni dei personalità che soddisfi minimali esigenze di certezza giuridica, pare opportuno indagare sulle ragioni che hanno sinora impedito all'elaborazione giurisprudenziale di individuare criteri di delimitazione dell'attività satirica lecita suscettibili di una possibile generalizzazione.

A noi pare che il vero ostacolo ad una rigorosa « perimetrazione » del « diritto di satira » sia costituito dalla « volatilità » ed inafferrabilità del contrapposto interesse all'onore e all'identità personale. Le incertezze circa i limiti di liceità dell'attività satirica non sono altro che il riflesso delle vaghezze ed indeterminatezze relative ad una precisa e specifica configurazione del bene protetto dal delitto di diffamazione.

*Aliis verbis*, si è qui realizzato il rischio insito in ogni operazione ermeneutica che tenti di delineare il contenuto di un concetto (nel nostro caso il diritto di satira) mettendone in luce le differenze e le linee di confine rispetto ad un concetto limitrofo (nel nostro caso la tutela penale dell'onore). In tali casi il tentativo può riuscire, alleviando lo sforzo di enuclea-

<sup>11</sup> Pret. Roma, 4 marzo 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 531.

<sup>12</sup> Pret. Roma, 4 marzo 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 532.

<sup>13</sup> Su tale principio cfr., in generale, PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979; RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979.

<sup>14</sup> Sulla genesi storica della riserva di legge in materia penale, quale corollario di immediata derivazione dal principio di separazione dei poteri e quale fondamentale architrave dello stato di diritto, cfr. DELITALA, *Cesare Beccaria ed il problema della legge penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 968; GALLO M., *La legge penale*

(Appunti delle lezioni), Torino 1967, p. 22.

In epoca attuale, una volta venute meno le esigenze di ordine politico ed ideologico che avevano portato, nel periodo illuminista, all'affermazione della separazione dei poteri in forma rigida, la riserva di legge in materia penale trova la propria giustificazione nella considerazione che soltanto l'*iter* parlamentare consente alle forze di minoranza di prender parte al processo di criminalizzazione e, quindi, di svolgere un significativo sindacato di controllo sulle scelte di penalizzazione adottate dalla maggioranza. Cfr., in tale senso, BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, p. 39.

zione del primo concetto, « purché sia perfettamente conosciuto *aliunde* il contenuto dell'altro, altrimenti il quadro, invece di semplificarsi, si complica ulteriormente »<sup>15</sup>.

Orbene, proprio questa sembra essere la situazione realizzatasi nelle decisioni giurisprudenziali che, come quella in commento, hanno dovuto affrontare il problema di bilanciare i contrapposti interessi del « diritto di satira » e della tutela dell'onore: le incertezze proprie dell'elaborazione dogmatica di quest'ultimo concetto si sono riverberate anche sul primo, rendendo quanto mai arduo delinearne, con un sufficiente *quantum* di certezza, i limiti di liceità.

Come è noto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente adotta la c.d. concezione fattuale o psicologica del bene giuridico onore, concezione secondo la quale l'onore deve essere inteso come « sentimento » e, in particolare per quanto concerne il delitto di cui all'art. 595 c.p., come « stima » che i consociati hanno nei confronti del soggetto offeso<sup>16</sup>.

Tale concezione dell'oggettività giuridica dei reati di ingiuria e diffamazione importa una notevole incertezza e « vaghezza » in ordine all'effettiva realizzazione dell'offesa incriminata da queste due norme, dato che, come è di tutta evidenza, la lesione o la messa in pericolo di un sentimento, cioè di *quid* che si situa e « vive » esclusivamente nell'ambito coscienziale individuale, risulta di accertamento quanto mai problematico.

In quali casi sarà possibile affermare da parte di un osservatore esterno qual è il giudice penale, con un adeguato coefficiente di certezza, che il sentimento che ognuno ha di sé stesso è stato offeso e saranno perciò stati integrati gli estremi del delitto d'ingiuria, o che il sentimento di stima che i consociati hanno verso un individuo è stato leso, essendosi così consumata una diffamazione?

Appare chiaro che tutti i giudizi che affermino essere avvenuta o no una offesa ad un sentimento risultino sempre quanto mai opinabili, strettamente connessi come sono alla personale sensibilità di colui che effettua tale valutazione.

Non a caso, da parte della dottrina più attenta alle esigenze di determinatezza delle fattispecie incriminatrici ed ai sottesi principii di uguaglianza e di riserva di legge in materia penale, si è proposto di abbandonare la ricostruzione del bene giuridico onore in termini di sentimento, e di sostituirla ora con una concezione « normativa », che l'identifichi con il valore di una persona inteso come il rispetto che si deve ad ogni individuo<sup>17</sup>, ora con il rapporto di riconoscimento avente per oggetto le caratteristiche che rendono una persona riconoscibile dalle altre<sup>18</sup>, ora

<sup>15</sup> ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, p. 103.

<sup>16</sup> Per tale concezione del bene giuridico onore cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 1994, I, p. 161; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1964, p. 590; SPASARI, *Sintesi di uno studio dei delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 6. Sulla

prevalenza di questa impostazione in ambito giurisprudenziale cfr. MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, p. 68.

<sup>17</sup> Sulla concezione c.d. normativa dell'onore, nelle sue varie accezioni, cfr. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, p. 42 ss.

<sup>18</sup> In tal senso cfr. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 147 ss.

con una concezione « mista », normativo-fattuale, in cui siano inscindibilmente coniugati il « valore » del rispetto di ogni uomo con il « fatto » del personale sentimento che questi ha di sé<sup>19</sup>.

La giurisprudenza è però sempre rimasta insensibile a tali « suggestioni » ricostruttive del bene onore, rimanendo ancorata alla tradizionale concezione psicologica dello stesso, estremamente « sfuggente » ed « inafferrabile », ed alla cui luce deriva la possibilità che, di fronte a lamentate offese di analogo tenore nei confronti di tale interesse protetto, queste ultime siano oggetto di differenti valutazioni di liceità penale.

Il carattere ondivago della statuizioni giurisprudenziali che hanno affrontato il tema del *discrimen* tra attività satirica lecita e penalmente rilevante offesa all'onore risulta essere il frutto dell'accoglimento, da parte della giurisprudenza, di un concetto quanto mai « inafferrabile » di tale bene giuridico, poiché la sua identificazione con il sentimento personale che si ha dell'altrui o del proprio valore inferisce la impossibilità di delinearne i limiti di tutela penale alla luce di parametri suscettibili di ampia generalizzazione.

## 2. LA SATIRA QUALE ESERCIZIO DI UN DIRITTO.

La giurisprudenza, nel negare la punibilità a titolo di diffamazione delle espressioni satiriche riconduce le stesse nell'ambito della previsione di cui all'art. 51 c.p.<sup>20</sup>.

Deve essere rilevato come il medesimo inquadramento dogmatico dell'attività satirica lecita nell'ambito della scriminante dell'esercizio di un diritto costituisca un *pendant* dell'adesione alla concezione « fattuale » dell'onore da parte della giurisprudenza.

Una volta accolta, infatti, la tesi dell'identificazione dell'onore con il sentimento che ciascuno ha di sé (nell'ambito del delitto di ingiuria) o con il sentimento che i consociati hanno di un determinato soggetto (per la diffamazione), ne consegue che, in definitiva, arbitro ultimo della medesima tipicità in tali reati sia il soggetto passivo, l'unico che possa a ragion veduta affermare che il sentimento avente per oggetto il proprio valore o che la fama goduta presso terzi è stata violata<sup>21</sup>.

Alla luce della concezione « fattuale » del bene protetto dai delitti di ingiuria e diffamazione, il soggetto che al meglio può accertare l'avvenuta lesione dello stesso non è altri che il titolare.

La ricostruzione in chiave « psicologica » dell'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 595 c.p. dà luogo, quindi, ad una estrema soggettivizzazione dello stesso, il che impedisce alla giurisprudenza che l'accoglie di

<sup>19</sup> Per tale impostazione cfr. MANNA, *Tutela penale della personalità*, cit., p. 75.

<sup>20</sup> Cfr., oltre la sentenza in commento, le decisioni citate *sub* note 1,2,3,4,5, le quali riconducono tutte l'attività satirica lecita, sia che riconducano alla stessa la fattispecie concreta esaminata, sia che ne affermino l'estraneità, alla causa di giusti-

ficazione costituita dall'esercizio di un diritto.

<sup>21</sup> Rilevano tale corollario logico della concezione psicologica dell'onore, traendone motivo per confutare la stessa in ordine al mancato rispetto del principio di tassatività MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 12; MANNA, *Tutela penale della personalità*, cit., p. 68.

ricondere le decisioni assolute pronunziate nei confronti dell'autore satirico accusato di aver realizzato una diffamazione alla mancanza di tipicità. Poiché, infatti, in tale reato (ed in quello di ingiuria) il *Tatbestand* si incentra sull'offesa all'onore del soggetto passivo, e concependo tale bene protetto come stima che si ha od altri hanno di sé, ne consegue che la lesione all'interesse *de quo* potrà essere accertata al meglio solo dallo stesso soggetto passivo, il che importa la possibilità che la medesima proposizione da parte di questi della querela sia intesa come prova invincibile dell'avvenuta lesione, specie qualora la fattispecie concreta attenga ad un'attività, quella satirica, di cui sia notevolmente arduo tracciare i limiti di liceità.

In altre parole, se l'onore è un sentimento, nei casi maggiormente dubbi ed ambigui, come sono per l'appunto quelli in cui venga in discussione un « diritto » di recente emersione come quello di satira, la prova regina dell'avvenuta lesione potrà ben essere rappresentata dal sentimento di essere stato lesa nel proprio onore che si manifesta mediante la proposizione della querela.

Sembra essere questo il postulato implicito su cui vengono ad essere fondate tutte le sentenze in tema di satira e dal quale non si discosta la decisione in commento che, al pari di quelle, dà per scontata la realizzazione dell'offesa nelle fattispecie concreta esaminata, ponendosi, pertanto, soltanto il problema se il fatto tipico del delitto di diffamazione sia scriminato in quanto rientrante nel « diritto » di satira.

Il ricorso alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. pare essere una conseguenza necessitata dall'adozione della concezione « fattuale » dell'onore: dato che quest'ultima comporta, quale corollario, che arbitro ultimo della tipicità è lo stesso soggetto passivo, il che equivale a dire che l'aver sporto querela costituisce *in re ipsa* riprova dell'avvenuta lesione, l'unico modo per escludere la punibilità senza addentrarsi nei problematici sentieri della colpevolezza è rappresentato dall'escludere l'antigiuridicità, cioè nel postulare la sussistenza di un « diritto » di satira cui ricondurre la controversia concreta.

Questa pare essere la ragione ultima che ha indotto la giurisprudenza ad iniziare a teorizzare, non oltre un decennio orsono, un autonomo « diritto di satira », pur nello « scetticismo » di parte della dottrina<sup>22</sup>.

Essa, preclusasi la possibilità di negare la configurabilità del medesimo *Tatbestand* (come pure adombrato da alcune pregevoli impostazioni dottrinali che verranno successivamente analizzate), avendo adottato la concezione « psicologica » del bene onore, ed avendo ormai da tempo abbandonato la teorica degli *animus* che permetteva di escludere il dolo nei reati in questione allorché ricorresse l'*animus iocandi* (anche di ciò si darà conto nel prosieguo della presente analisi) non può, per escludere la punibilità nelle ipotesi che a suo parere non siano meritevoli di sanzione penale, percorrere altra via che quella consistente nell'individuare una

<sup>22</sup> D'innanzi alle prime elaborazioni giurisprudenziali in tal senso, sono state avanzate perplessità circa l'autonomia concettuale e strutturale del diritto di satira rispetto ad altre, giuridicamente più consoli-

date espressioni della libertà di manifestazione del pensiero da parte di DOGLIOTTI, *Albano, Romina, Arbore*, cit., p. 178; WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?*, cit., p. 185 ss.

causa di giustificazione da adoperare alla bisogna, il che spiega il recente emergere del c.d. diritto di satira.

## 2.1. LA « RISCOPERTA » DELL'*ANIMUS IOCANDI* QUALE COMPONENTE DEL DIRITTO DI SATIRA.

Nell'analisi dei connotati strutturali del diritto di satira, unico parametro la riconducibilità al quale permette, secondo la giurisprudenza, di escludere la punibilità a titolo di diffamazione o di ingiuria nei confronti dell'autore satirico, pare opportuno prendere le mosse dall'esame delle tesi « eccentriche », presenti nel panorama esegetico, in ordine alla configurazione ed alle caratteristiche peculiari di questa situazione giuridica soggettiva.

Va, infatti, rilevato che accanto ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale relativo ai requisiti ed agli elementi costitutivi del « diritto » in questione, cui aderisce altresì la decisione in commento e che sarà successivamente analizzato, è presente in dottrina una ricostruzione di detto diritto che in alcuni punti si differenzia notevolmente da tale « filone » giurisprudenziale e che si caratterizza per alcuni aspetti di spiccata originalità.

Detta impostazione si connota, in particolar modo, per un recupero della tematica relativa all'*animus iocandi* nell'ambito del reato di diffamazione, la quale viene, però, ad essere inserita non più nell'elemento della colpevolezza, quale fattore escludente il dolo, ma nel settore delle cause di giustificazione e, precisamente, quale elemento fondante e qualificante il « diritto di satira »<sup>23</sup>.

La problematica relativa all'*animus iocandi* non costituisce certo una assoluta novità per quel che attiene alla configurazione delle incriminazione preposte a tutela dell'onore, atteso che la più risalente dottrina era usa ricorrere proprio a tale peculiare stato soggettivo o ad alcuni altri (quali, ad esempio, l'*animus corrigendi*) per escludere il dolo nei delitti in questione e, dunque, la punibilità per le situazioni ritenute non meritevoli di sanzione penale<sup>24</sup>.

La teorica dell'*animus* è, però, da tempo assolutamente minoritaria tanto in giurisprudenza quanto in dottrina<sup>25</sup>, anche se non mancano recenti tentativi dottrinali di procedere ad una « rivalorizzazione » della stessa proprio al fine di escludere la punibilità rispetto alla satira<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Ci si riferisce alla tesi esposta da MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, in questa *Rivista*, 1992, p. 295 ss.

<sup>24</sup> Per tale impostazione cfr., per tutti, FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, I, Milano, 1939, p. 232 ss.

<sup>25</sup> Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1994, p. 169; PICOTTI, *Il dolo specifico*, Milano, 1993, p. 103 ss.; SPASARI, *Diffamazione ed ingiuria (diritto penale)*, in *Enc. dir.*,

XII, Milano, 1964, p. 489; BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960, p. 151 ss.; NUVOLONE, *L'evento ed il dolo nel delitto di diffamazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 574 ss.

<sup>26</sup> Cfr. CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 541, e GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*, cit., p. 345, per i quali lo spirito che anima la satira e gli scopi ad essa sottesi dovrebbero comportare l'esclusione del dolo proprio dei delitti a tutela dell'onore.

Tali tentativi non appaiono, però, pienamente condivisibili, per una pluralità di ragioni.

Da un lato, infatti, permangono valide tutte le motivazioni che avevano indotto la prevalente dottrina a rigettare la teorica degli *animus*, consistenti, sostanzialmente, nella constatazione che il legislatore non ha configurato i reati di diffamazione e di ingiuria come reati a dolo specifico ma a dolo generico e che la presenza dell'*animus iocandi* non importa necessariamente la mancata volizione dell'offesa all'onore, potendo questa ben costituire il mezzo per conseguire lo scopo di ilarità perseguito<sup>27</sup>.

Dall'altro lato, si deve rilevare come la « riproposizione » della teorica relativa all'*animus iocandi* al fine di escludere la punibilità per gli autori di espressione satiriche configuri il grave rischio di riservare tale « causa di esclusione del dolo » esclusivamente ai « professionisti dell'attività umoristica », giacché soltanto relativamente a costoro sarà presumibile che l'attività canzonatoria posta in essere sia animata da un intento scherzoso.

Di agevole realizzazione è il rischio che, laddove autore dell'attività satirica sia un « non addetto ai lavori », l'assenza dell'*animus iocandi* sia desunta *in re ipsa*... Che tale paventato pericolo non sia del tutto irrealistico lo attesta ampiamente la esemplificazione elaborata da uno degli autori che hanno recentemente riproposto la teorica de qua, per il quale bisognerebbe ragionevolmente escludere la ricorrenza del su citato *animus* allorché, ad esempio, ad avvalersi di sagaci espressioni satiriche sia « un giornalista impegnato in una campagna di attacchi nei confronti di un esponente politico »<sup>28</sup>. Evidente è qui il rischio di incentrare il giudizio di disvalore penale ancorché sulle caratteristiche oggettive del fatto offensivo sulle peculiarità del soggetto attivo, echeggiando pericolosamente gli stilemi di un inammissibile diritto penale d'autore.

Tali rischi, unitamente a quello di delineare una causa di esclusione del dolo di diffamazione riservata esclusivamente ai « professionisti dell'umorismo » costituiscono ulteriori ragioni che ci fanno apparire non condivisibile la « moderna » versione della tesi che individua nell'*animus iocandi* un fattore escludente la colpevolezza nei delitti di ingiuria e diffamazione.

Da questa impostazione si differenzia quella che rinvia un ruolo attuale per l'*animus iocandi* nell'ambito dei delitti di diffamazione ed ingiuria collocandolo, però, non più, secondo l'impostazione tradizionale, tra le cause di esclusione della colpevolezza, ma tra i fattori di esclusioni dell'antigiuridicità e, precisamente, tra i requisiti la cui presenza permette di affermare l'esistenza ed il legittimo esercizio di un « diritto di satira » avente funzione scriminante<sup>29</sup>.

La teorica in esame perviene a tale conclusione da un lato rilevando come oramai sia divenuto chiaro alla dottrina penalistica ed alla giurisprudenza costituzionale che il dolo e la colpa svolgano una funzione non soltanto nell'ambito della colpevolezza e, quindi, tra gli elementi sog-

<sup>27</sup> Per tali critiche cfr., per tutti, BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, cit., p. 151 ss.

<sup>28</sup> GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*, cit., p. 346.

<sup>29</sup> Per detta teorica cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., spec. p. 314 ss.

gettivi del reato, ma altresì nell'ambito del fatto tipico, cioè per l'elemento oggettivo della fattispecie<sup>30</sup>, dal che si deduce che nulla osta dogmaticamente all'individuazione di elementi soggettivi nell'ambito delle cause di giustificazione<sup>31</sup> e, dall'altro lato, accedendo a quella impostazione che rinviene una struttura prettamente soggettiva in molte delle scriminanti<sup>32</sup>.

Alla luce di tali premesse si addivene alla conclusione che l'esercizio del « diritto di satira » include, quale requisito dello stesso e, dunque, quale essenziale connotato della sua valenza « giustificatrice », l'intento scherzoso del soggetto attivo che pur realizzi il fatto tipico del delitto di diffamazione<sup>33</sup>.

Se, in generale, lo svolgimento di una data attività che sia pregiudizievole per altri interessi giuridicamente protetti in tanto potrà inquadarsi nell'esercizio di un diritto in quanto l'autore della stessa persegue soggettivamente il fine alla luce del quale l'ordinamento autorizza tale attività, ne consegue che chi ponga in essere atti che pur rientrano, astrattamente ed « oggettivamente » considerati, nelle tipiche modalità di espressione di tale attività, non potrà essere giustificato allorché persegue uno scopo diverso da quel fine, atteso che in tal caso egli non potrà ritenersi stia esercitando un che di giuridicamente autorizzato<sup>34</sup>. Trasponendo tale impostazione alla tematica *de qua* ne conseguirà che potrà invocare a suo favore la scriminante di cui all'art. 51 c.p. solo colui il quale abbia agito con *animus iocandi*, di modo che il vero discrimine tra attività satirica lecita e delitto di diffamazione sarà dato dall'assenza o dalla presenza dell'intento scherzoso quale elemento qualificante il « diritto » di satira.

Anche tale moderna ed originale riproposizione della teorica che fa leva sulla presenza dell'*animus iocandi* per escludere la punibilità dell'autore dell'espressione satirica non appare pienamente condivisibile, atteso che essa non riesce a superare del tutto le « vecchie e nuove » obiezioni mosse dalla proposta di utilizzare l'intento scherzoso quale generale criterio di delimitazione tra il lecito ed il penalmente rilevante in tema di delitti contro l'onore.

Si può forse sostenere che l'aver inquadrato l'*animus iocandi* nell'ambito dell'antigiuridicità e non già della colpevolezza « paralizzanti » l'operatività delle critiche che vengono mosse alla teorica che lo ricostruisce quale fattore di esclusione del dolo nell'ambito della figura criminosa di cui all'art. 595 c.p.<sup>35</sup>, per quanto fondati dubbi sussistano sulla possibilità che un mero « trasloco » di tale fattore, da un elemento costitutivo ad un al-

<sup>30</sup> La tesi della « valenza bidimensionale » del dolo e della colpa è oramai dominante in dottrina; per una analitica ricostruzione del suo affermarsi, dalle prime riflessioni suscitate dall'analisi del finalismo welzeliano sino all'attuale diffusa condivisione e per più ampie indicazioni bibliografiche sul tema, cfr. DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, p. 251 ss. In senso critico rispetto alla « duplice rilevanza » del dolo v. però, nella più recente dottrina, PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., p. 578 ss.

<sup>31</sup> Per tale iter argomentativo cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 318 ss.

<sup>32</sup> Cfr., per tale tesi, SPAGNOLO, *Gli elementi soggettivi delle scriminanti*, Padova, 1980.

<sup>33</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 323.

<sup>34</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 322.

<sup>35</sup> Per tali critiche cfr. gli autori citati *sub* note 25 e 27.

tro del reato, non si risolve in una semplice « truffa delle etichette » come tale inidonea a privare di rilievo gli argomenti che vengono tradizionalmente mossi a confutazione della teorica relativa all'intento scherzoso.

Ma le ragioni di fondo che inducono a respingere anche tale ultima versione della tesi che rinviene nell'*animus iocandi* una causa ostativa al perfezionarsi del reato (sotto forma di esclusione dell'antigiuridicità) sono da individuarsi, da una lato, alla luce del già illustrato pericolo di delineare una fattore di esclusione della punibilità riservato al ceto dei « professionisti della risata » ed incentrato su un disvalore penale prettamente soggettivo, e, dall'altro, in base alla mancata corrispondenza del « diritto di satira » così ricostruito con le caratteristiche di fondo che assume nel nostro ordinamento il diritto alla libera manifestazione del pensiero che, pure, di questo costituisce indubitabilmente la matrice.

Sotto il primo profilo, va ricordato che ricondurre alla presenza dell'intento scherzoso la liceità dell'attività satirica comporta il rischio di riservarla pressoché esclusivamente a coloro che si occupano « professionalmente » di essa, i soli per i quali sarà ragionevole supporre da parte del giudice penale che ciò che li muova non sia l'astio nei confronti del personaggio « preso di mira ». Sempre presente è, in tal modo, il pericolo di incentrare il giudizio di disvalore penale sotteso alla punibilità dell'agente più che sulla offesa oggettivamente prodotta al bene protetto sulla soggettiva riprovevolezza dell'agente, il che del resto sembra essere confermato dalla esemplificazione elaborata dall'autore della teorica qui criticata per il quale « potrà dedursi l'assenza dell'*animus iocandi*, con la contestuale riattivazione della tutela penale accordata all'onore del singolo, dal riscontro di rancori personali pregressi tra l'autore della manifestazione di irrisione, astrattamente integrante gli estremi di reato, e la persona che da tale manifestazione è colpita »<sup>36</sup>. Ecco in tal modo attuarsi un profondissima disparità di trattamento, quale quella rappresentata dall'irrogazione o meno di una sanzione penale, tra due soggetti che hanno commesso il medesimo fatto, voluto da entrambi (si tenga presente che in base a questa ultima versione dell'impostazione *de qua* l'intento scherzoso non opera sul piano del dolo), in base allo stato soggettivo che questi avevano nei confronti della persona che si è ritenuta offesa dalle espressioni utilizzate.

In secondo luogo, deve essere evidenziato come postulare la presenza dell'*animus iocandi* quale condizione di esistenza e di legittimo esercizio del « diritto di satira » significa negare, rispetto a tale *species* del *genus* libera manifestazione del pensiero<sup>37</sup>, una delle caratteristiche fondamentali dello stesso, quella afferente al suo carattere pragmatico e politico, tale da renderlo uno strumento non già di comunicazione di mere astratte conoscenze, ma un mezzo diretto ad incidere sulla realtà sociale, al fine di modificarla<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 324.

<sup>37</sup> È opinione assolutamente unanime, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che per lo meno una delle « matrici » del diritto di satira sia costi-

tuita dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 21 Cost. In tal senso si esprime del resto il medesimo MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 308.

<sup>38</sup> Cfr., in tal senso, FIANDACA-MUSCO,



Il nucleo essenziale e fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero è nel suo essere una libertà politica e pratica, di modo che la sua garanzia costituzionale consiste nella garanzia di modificare l'assetto della società tramite l'esercizio della stessa<sup>39</sup>. Se questo è il connotato essenziale del diritto di cui all'art. 21 Cost., risulta evidente che tutte le figure soggettive che risultino specificazioni di quest'ultimo, suoi corollari, non possano non presentare i medesimi tratti distintivi.

Alla luce di tali premesse risultano allora evidenti ulteriori ragioni che presiedono al mancato accoglimento della tesi che individua nell'*animus iocandi* un elemento fondante e qualificante il « diritto di satira » avente funzione scriminante. Questa impostazione dà luogo ad una « edulcorazione » del diritto di libera manifestazione del pensiero *sub specie* diritto di satira che non ha fondamento nella ricostruzione costituzionale dello stesso. La satira verrebbe così ad essere concepita come una forma di manifestazione del pensiero « svirilizzata », « innocua », priva cioè di quella « capacità di incidere nel sociale » che, come visto, costituisce la *ratio* della garanzia costituzionale di cui all'art. 21 della Legge Fondamentale<sup>40</sup>. L'escludere il perfezionarsi della diffamazione soltanto allorché si persegua un intento scherzoso significa negare alla libertà di manifestazione del pensiero in una particolare ipotesi, quella in cui essa si attui tramite espressioni satiriche, il suo carattere pragmatico e politico, il che contrasta non soltanto con la portata che ha nel sistema costituzionale il diritto di cui all'art. 21 Cost., ma altresì con le dimensioni sociali assunte attualmente dall'attività satirica la quale sempre più, nella odierna società italiana, è uno dei mezzi mediante i quali si attua il dibattito politico e sociale.

Ricostruire il diritto di satira che, *ex art.* 51 c.p., dovrebbe escludere l'antigiuridicità per i delitti contro l'onore come incardinato sull'*animus iocandi*, oltre che contrastare con la dimensione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, inferisce quale conseguenza coerente e logicamente ineccepibile l'affermazione della punibilità in tutti i casi in cui l'espressione satirica sia strumento di lotta politica, il che è apparso insostenibile ai medesimi autori della analizzata teorica<sup>41</sup>.

*Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1997, p. 80.

<sup>39</sup> Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 94 ss. e gli autori ivi citati.

<sup>40</sup> Alla luce di tali premesse risulta perciò non condivisibile la tesi espressa da Trib. Trento, 15 gennaio 1999, r.g. 61/98, Facci, inedita, per la quale la liceità penale dell'espressione satirica dovrebbe essere limitata soltanto a ciò che sia manifestazione di un ironia e di un umorismo « innocenti, innocui, sorridenti », il che vale a significare una inammissibile negazione della garanzia di cui all'art. 21 Cost. alle manifestazioni del pensiero che pretendano di essere qualcosa di più che « innocue ». Se, come pare indubitabile, ciò che è oggetto di tutela costituzionale non è solo, e non tanto, la mera comunica-

zioni di conoscenze astratte, ma la possibilità che la manifestazione delle proprie idee costituisca un mezzo di esplicazione della personalità umana, anche per quanto attiene al suo operare nei rapporti sociali al fine modificarli, non è possibile limitare tale garanzia a ciò che è « innocuo », ovvero a ciò che è strutturalmente privo di detta attitudine ad « incidere » sui rapporti socio-politici.

<sup>41</sup> MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 324, infatti, qualifica la satira politica come « strumento essenziale di quel confronto dialettico tra le diverse componenti dell'opinione pubblica che in un ordinamento democratico è un elemento indispensabile ».

Rispetto a tale pienamente condivisibile affermazione può, però, essere rilevato come essa risulti difficilmente coordinabile

Ne è possibile superare tali obiezioni rilevando che l'intento di scherzo può ben accompagnarsi ad un altro scopo, quale ad esempio quello di critica politica, senza che ciò infici l'operatività scriminante dell'*animus iocandi*<sup>42</sup>, atteso che, se così fosse, non si comprenderebbe quali ulteriori fini oltre quello scherzoso non pregiudicano la sussistenza dello stesso e dunque l'applicabilità dell'art. 51 c.p. e quali, invece, impediscono la configurabilità di tale causa di giustificazione, come nell'ipotesi di chi pone in essere espressioni canzonatorie nei confronti di una persona con cui è in astio<sup>43</sup>.

Alla luce dei rilievi appena svolti sembra dunque di doversi concludere nel senso della non divisibilità di qualsiasi tentativo di recupero della teorica che fa riferimento all'*animus iocandi* per escludere il perfezionarsi della fattispecie di cui all'art. 595 c.p., sia che tale elemento venga « tradizionalmente » collocato nell'ambito della colpevolezza sia che si proponga di fargli assumere un inedito ruolo fondante il diritto di satira.

## 2.2. LA « TRADIZIONALE » CONFIGURAZIONE DEL DIRITTO DI SATIRA E LE SUE INSUFFICIENZE.

« Sgomberato il campo » dalla analisi delle tesi « eccentriche » in ordine all'atteggiarsi del « diritto di satira » cui si riconosce efficacia scriminante rispetto alla diffamazione a mezzo stampa, è ora venuto il momento di considerare le modalità di configurazione di tale situazione giuridica alla luce di un consolidato, per quanto recente, orientamento giurisprudenziale.

Per quanto, infatti, *ut supra* ricordato, il « diritto di satira » sia iniziato ad emergere nell'ambito delle decisioni giurisprudenziali non oltre una decina di anni orsono, sin dalle prime statuizioni dei giudici di è merito si è ricostruita la situazione giuridica attiva *de qua*, delineandone tanto le caratteristiche strutturali quanto i referenti normativi che la fondano, secondo un modello cui ci si è poi attenuti da parte della giurisprudenza successivamente formata, nel cui alveo rientra la decisione della Corte di Cassazione in commento.

Nell'ambito di tale elaborazione dogmatica, la espressione satirica viene ad essere concepita come oggetto di un diritto costituzionalmente rilevante, il cui fondamento si rinviene non solo nell'art. 21 Cost., ma altresì nell'art. 9 e nell'art. 33 Cost. che tutelano la libertà di manifestazione del messaggio culturale ed artistico, in cui più propriamente rientrerebbe la satira<sup>44</sup>.

con il tentativo di riconnettere all'*animus iocandi* un ruolo fondante e qualificante il diritto di satira.

<sup>42</sup> È questo il criterio proposto da MANTOVANI M., *op. cit.*, p. 330, per escludere la rilevanza penale della satira politica.

<sup>43</sup> Esclude espressamente in questa ipotesi la presenza di un *animus iocandi* che valga a scriminare la condotta offensiva MANTOVANI M., *op. cit.*, p. 324.

<sup>44</sup> Per tale impostazione v., oltre la sentenza in esame, Pret. Roma, 4 marzo 1989, cit.; Trib. Roma, 13 febbraio 1992, cit.; Trib. Roma, 26 giugno 1993, cit.; Trib. Piacenza, 18 aprile 1997, Grasso, in *Foro it.*, 1998, II, p. 193 ss., con nota di DI MARTINO; *La diffamazione a mezzo romanzo: rapporti tra tutela dell'onore e libertà dell'espressione letteraria*; Trib. Trento, 15 gennaio 1999, cit.

Tale individuazione del referente normativo del diritto *de quo* non solo e non tanto nell'art. 21 Cost. ma altresì nelle disposizioni della Legge Fondamentale volte ad assicurare la libertà d'espressione artistica, è funzionale all'affermazione che la satira, in quanto operante nell'ambito di ciò che è arte, non è strettamente correlata ad esigenze informative, dal che deriva che i suoi limiti di liceità siano ben più ampi di quelli propri del diritto del cronaca, la cui efficacia scriminante, come è noto, è limitata alle ipotesi in cui sussistano i requisiti della veridicità, pertinenza e continenza. Questi rigidi vincoli non operano rispetto al diritto di satira, attesa la sua appartenenza al campo dell'arte piuttosto che alla semplice manifestazione del pensiero.

Detta impostazione giurisprudenziale ha suscitato consensi anche nell'ambito della dottrina che ha affrontato il tema dei rapporti tra attività satirica e delitti preposti alla tutela dell'onore<sup>45</sup>. ... Essa, del resto, risulta essere null'altro che l'applicazione al caso specifico dell'attività satirica di un principio generale da tempo elaborato da autorevole dottrina secondo il quale ciò che costituisce espressione dei « diritti della fantasia », di quelle situazioni giuridiche aventi cioè il loro referente normativo nell'art. 33 Cost., non può mai integrare gli estremi del delitto di diffamazione dato che ciò che appare ispirato dallo scopo di realizzare l'immaginazione non può mai offendere l'onore e la reputazione delle persone esistenti<sup>46</sup>.

L'impostazione giurisprudenziale in esame, e la sentenza in commento che ad essa si richiama, si connotano, dunque, per aver escluso, in forza del richiamo all'art. 33 Cost., l'operatività dei parametri della veridicità, pertinenza e continenza quali limiti di liceità dell'affermato diritto di satira. Si è avuto peraltro cura di precisare che anche la tutela di tale situazione giuridica è soggetta ad alcune delimitazioni, il superamento delle quali non può essere qualificato come esercizio di un diritto e non può, quindi, impedire il perfezionamento del reato di cui all'art. 595 c.p.

La tutela del diritto di satira non ha, dunque, un carattere assoluto ed indiscriminato, ma deve « cedere il passo » alla tutela dei contrapposti interessi che siano preminenti rispetto alla stessa. Anche l'individuato diritto di satira ha, perciò, dei limiti di liceità, sebbene diversi da quelli propri del diritto di cronaca.

Le « colonne d'Ercole » della legittimità dell'attività satirica sono state rinvenute, dalla prevalente giurisprudenza, con riferimento al parametro della « notorietà » della persona « presa di mira » dalla satira stessa, pervenendosi così a statuire che « gli unici suoi confini consistono in un limite interno, in quanto il suo legittimo esercizio è subordinato alla notorietà del personaggio cui è destinata (il quale, proprio per aver scelto la notorietà quale dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica) »<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> La teorica illustrata risulta condivisa da FIEGO, *Identità personale e diritto di satira*, cit., p. 811; CARBONE, *Tempi duri per la satira*, cit., p. 992.

<sup>46</sup> Si tratta del parametro elaborato

da NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 76 ss.

<sup>47</sup> Trib. Roma, 13 febbraio 1992, cit., p. 171. In termini analoghi si pronunzia Trib. Roma, 16 giugno 1993, cit.

In applicazione di questo criterio si è così pervenuti, ad esempio, ad escludere la illiceità della espressione satirica relativa ad un uomo politico perché, tra l'altro, questo tipo di soggetti « deve pagare un prezzo più alto per la notorietà acquisita in quel particolare settore dell'attività umana »<sup>48</sup>, o, al contrario, ad affermare la punibilità per l'autore di frasi canzonatorie concernenti chi è rimasto « pressoché sconosciuto al grosso pubblico, ed il cui nome non riveste quella notorietà sfolgorante tale da meritare di essere paragonato a quei personaggi che hanno dovuto subire senza contropartite risarcitorie gli attacchi della critica satirica »<sup>49</sup>.

La decisione in esame della Corte di Cassazione si inserisce a pieno titolo in tale prevalente orientamento giurisprudenziale, dato che per essa costituisce satira ciò che « mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere » e che essa è « rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona ».

La « notorietà della vittima » risulta quindi essere uno dei parametri decisivi elaborati dalla giurisprudenza per valutare in ordine alla liceità della espressione satirica, secondo una impostazione che non risulta, peraltro, priva di adesioni dottrinali<sup>50</sup>.

Ulteriore limite del diritto di satira così come giurisprudenzialmente « disegnato » è costituito dal rispetto di un certo grado minimale di contenenza delle espressioni, nel senso che queste non possono scadere nella contumelia e nella denigrazione<sup>51</sup>, come ha avuto, altresì, cura di precisare la decisione in commento.

Il diritto di satira risulta, dunque, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali che lo hanno individuato, delineare la struttura e tracciarne i confini, configurato come un diritto costituzionalmente rilevante che, in quanto avente fondamento non solo nell'art. 21 ma altresì nell'art. 33 Cost., non soggiace ai requisiti della conformità a verità, contenenza e pertinenza che connotano il diritto di cronaca, ed il cui unico significativo limite è rappresentato dalla notorietà del personaggio che sia « bersagliato » dall'attività satirica. Questa è la « conformazione » del diritto di satira come risultante da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi.

Detta ricostruzione della situazione giuridica di cui trattasi non appare, però, ad una attenta analisi, pienamente condivisibile, riscontrandosi nella stessa aporie ed insufficienze.

In primo luogo emerge la dubbia idoneità del requisito della notorietà del personaggio oggetto dell'attività satirica a delineare con nettezza i margini di liceità della stessa.

Perché, infatti, ci si deve chiedere, soltanto se si ha cura di « prendere di mira » un personaggio noto al grande pubblico, la propria attività sati-

<sup>48</sup> Pret. Roma, 4 marzo 1989, cit., p. 534.

<sup>49</sup> Trib. Trento, 15 gennaio 1999, cit.

<sup>50</sup> Condivide la tesi per cui uno dei « confini » di liceità della satira sia costituito dalla dimensione pubblica del personaggio « preso di mira », sia pure con al-

cune precisazioni e limitazioni, cui si farà successivamente riferimento, rispetto alla satira di costume MANTOVANI M., *Profili penalistici del diritto di satira*, cit., p. 323.

<sup>51</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. V, 16 marzo 1992, Carrubba, in *Cass. pen.*, 1993.

rica (che pure si afferma avere addirittura le stigmate dell'arte) potrà essere scriminata?

Perché, specularmente, l'attività canzonatoria di un proprio conoscente del tutto ignoto alla generalità dei consociati deve sempre e comunque ritenersi illecita?

La risposta fornitaci dalla giurisprudenza afferma che nel caso di personaggio pubblico è la stessa « vittima » della satira ad aver rinunciato *sponte sua* ad un grado di tutela del proprio onore e della propria libertà personale pari a quello del cittadino « comune », in quanto la sua opzione per una vita « pubblica » comporta quale correlato necessario la rinuncia, in una certa misura, a detti beni<sup>52</sup>. Chi decide di vivere « sotto la luce dei riflettori » espone la propria persona ad un interesse conoscitivo ed alle connesse valutazioni, anche critiche, da parte dei consociati in misura notevolmente maggiore rispetto a quanto non accada ordinariamente. Per ciò stesso il grado di tutela che l'ordinamento accorda alla « sfera intima » di questi soggetti non può che essere minore in ordine allo standard usuale.

Detta « fondazione » della pubblica notorietà del soggetto passivo della satira quale requisito dell'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. non appare pienamente convincente. Va, infatti, preliminarmente rilevato come sia lo stesso inquadramento dogmatico della individuata scriminante a suscitare dubbi, dato che essa sovrappone profili attinenti a quella causa di giustificazione che è l'esercizio di un diritto con altri che più propriamente sembrano doversi ricondurre all'operatività del consenso dell'avente diritto. Se ai sensi della teorica in esame ciò che rileva al fine di considerare scriminata l'espressione satirica è l'opzione esistenziale della persona offesa, la quale, avendo deciso di svolgere attività o funzioni che necessariamente importino l'acquisizione di notorietà, deve ritenersi abbia implicitamente rinunciato alla ordinaria tutela dei beni giuridici dell'onore e della identità personale, se ne deduce che, allora, la *ratio* ultima della giustificazione dell'autore satirico sia da rintracciarsi nelle scelte di vita del soggetto passivo, il che induce a « revocare » lo *status* di esercizio di un diritto pur nominalmente dalla giurisprudenza attribuito all'attività *de qua*. Appare, invero, alquanto singolare un diritto il cui oggetto non è determinato *a priori* dall'ordinamento ed il cui ambito di concreta operatività non è rimesso alle libere scelte del suo titolare ma, piuttosto, a colui che dovrebbe essere il soggetto passivo di tale situazione giuridica, cioè la persona destinata a subire nella propria sfera giuridica gli effetti pregiudizievoli del suo pur legittimo esercizio. Sembrano qui mancare le caratteristiche minimali che permettano di qualificare in termini di diritto soggettivo una data situazione giuridica. Per quanto la medesima definizione di diritto soggettivo non costituisca un che di pacifico ed unanimemente condiviso nella dottrina civilistica<sup>53</sup>, e per quanto la tradizionale concezione dello stesso come « signoria del volere » risulti oramai superata, certo è che in esso continua

<sup>52</sup> Cfr. le decisioni citate *sub* note 47 e 48.

<sup>53</sup> Per l'illustrazione e l'analisi del dibattito dottrinario cfr. BIGLIAZZI GERI-BU-

SNELLI-NATOLI-BRECCIA, *Diritto civile*, I, Torino, 1987, p. 282 ss., cui si rinvia altresì per più ampie indicazioni bibliografiche sul tema.

a rivestire un ruolo non secondario una componente volontaristica, intesa come giuridica rilevanza, entro non esigui margini, delle libere scelte del titolare della situazione giuridica in questione rispetto all'interesse sottostante. Orbene, questa essenziale caratteristica del diritto soggettivo sarebbe del tutto assente, alla luce delle teorizzazioni giurisprudenziali, per il « diritto » di satira, il cui stesso ambito di operatività sarebbe tracciato non già dal titolare della posizione giuridica attiva ma dal titolare di quella passiva, il che risulta tanto più incongruo allorché si consideri che pure, in base alla medesima giurisprudenza, il diritto in questione avrebbe il proprio referente normativo nell'art. 33 Cost., venendosi a collocare nell'ambito di ciò che è definibile come « arte ». Avremmo così il paradossale esito per cui ciò che è riconducibile all'attività artistica *sub specie* attività satirica viene a dipendere dalle opzioni esistenziali degli individui che costituiscono l'oggetto della stessa, delineando in tal modo, in forza di statuizioni giurisprudenziali, un originale (e sinora sconosciuto) canone estetico. L'orientamento che ha fatto perno sul requisito della notorietà della persona oggetto di satira al fine di considerarla scriminata e che, nel contempo, ha qualificato quest'ultima come espressione artistica, non si è avveduto che in tal modo si elaborava un singolare criterio di ciò che è « arte », per cui, assurdamente e pur coerentemente rispetto alle premesse da cui si è preso le mosse, il valore di un Michelangelo o di chiunque si possa fregiare del nome di « artista » è funzionale non già alla maestria nell'attività svolta ma alle libere scelte di vita dei soggetti che egli ha scelto di rappresentare.

Al di là, peraltro, dei paradossali esiti cui potrebbe dare luogo il « canone estetico » implicitamente sotteso alle elaborazioni giurisprudenziali che assegnano alla notorietà della « vittima » della satira un ruolo centrale al fine di considerare giustificata tale attività, il parametro *de quo* mostra tutti i suoi limiti alla luce delle esigenze di determinatezza della fattispecie incriminatrice. Ritenere scriminata soltanto l'espressione satirica che abbia per oggetto una persona nota significa, infatti, rimettere *in toto* la valutazione relativa all'antigiuridicità della fattispecie concreta al giudice penale investito della questione, data la estrema opinabilità del requisito della pubblica notorietà, con le negative conseguenze in ordine al rispetto del parametro di determinatezza delle fattispecie incriminatrici *ex art. 25 comma 2° Cost.* che ne possono derivare. Riprova di ciò è rappresentata proprio dalla sentenza in commento, nella quale si ritiene del tutto insindacabile la valutazione del giudice di merito relativa alla notorietà della persona offesa pur se di tale requisito si afferma essersi fatto un utilizzo incoerente.

Vi è inoltre il pericolo che tramite l'accertamento della conoscenza pubblica della vittima dell'attività satirica si svolga un vero e proprio sindacato sul contenuto della stessa, contravvenendo così al disposto dell'art. 21 Cost. che pone quale unico limite alla libera manifestazione del pensiero quello relativo al buon costume<sup>54</sup>. Infatti, richiedere che l'espressione satirica abbia per oggetto una persona nota al fine di inquadrarla

<sup>54</sup> Evidenza tale pericolo CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 537 ss.

nella causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. significa riconoscere un'area di liceità soltanto alla satira che si proponga di «umanizzare, irridendo sui loro difetti» i personaggi pubblici, dal che deriva che l'autorità giudiziaria potrà affermare la presenza di tale scriminante solo tramite un inammissibile sindacato sui fini perseguiti dalla singola espressione satirica<sup>55</sup>.

Il requisito di liceità in questione, inoltre, importa, quale corollario assolutamente non condivisibile, la penale rilevanza della satira di costume, cioè di quelle ipotesi in cui oggetto di una «smitizzazione» non sia tanto una persona quanto uno *status symbol*, un modo di comportarsi, una categoria sociale. In tutti questi casi non ci troviamo d'innanzi ad una persona nota ma non si vede ragione alcuna per concludere *sic et simpliciter* che le ipotesi in questione integrino sicuramente un che di penalmente rilevante. Opinare diversamente, sul presupposto della necessità della pubblica notorietà della persona oggetto dell'espressione satirica, significa ritenere che abbia integrato il delitto di cui all'art. 595 un novello Molière che rappresenti un Arpagone dei nostri tempi e che, pertanto, su querela di chiunque ritenga di riconoscersi in quest'ultimo, sia egli punibile.

L'assoluta paradossalità rappresentata da tale esito dell'impostazione che fa perno sul canone della notorietà per reputare giustificata l'attività satirica induce a dar piena ragione quanti hanno affermato che non «si potrebbe affermare che il personaggio esistente debba sempre e comunque essere noto», dato che «un personaggio esistente, ma poco conosciuto o del tutto ignoto potrebbe, nella fantasia dell'autore, divenire simbolo di un modo d'essere o di un costume diffuso o addirittura di tutta un'epoca o di una società»<sup>56</sup>.

In definitiva, quel requisito del diritto di satira avente funzione scriminante individuato dalla giurisprudenza nella pubblica notorietà della persona oggetto della stessa risulta non condivisibile (anche) alla luce della indubbia liceità della satira di costume, della quale esso non riesce a render ragione<sup>57</sup>.

La configurazione giurisprudenziale del diritto di satira mostra, peraltro, dei limiti non soltanto rispetto al requisito della notorietà della persona oggetto dell'espressione satirica, ma altresì in riferimento alle stesse disposizioni costituzionali che si sono individuate come fondamento della situazione giuridica *de qua*. Individuare, infatti, quale referente normativo del diritto di satira non solo l'art. 21 Cost., ma anche l'art. 33 della Legge Fondamentale presenta il rischio di riconoscere la liceità penale alla sola satira «colta» ed erudita, dal che deriverà, a sua volta, il pericolo che «nella difficoltà di stabilire se ad una certa forma espressiva della satira competa o meno la qualità di arte, sarà pressoché inevitabile la tentazione di riconoscerla con certezza soltanto a quelle che risultano poste in essere da soggetti che professionalmente, in quanto vignettisti, umoristi, attori comici, ecc..., si collocano in un contesto artistico-culturale»<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> Cfr., in tal senso, CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 539.

<sup>56</sup> DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore*, cit., p. 180.

<sup>57</sup> Cfr., in tal senso, CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 540;

DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore*, cit., p. 180; MANTOVANI M., *Profili penalistici*, cit., p. 309.

<sup>58</sup> MANTOVANI M., *Profili penalistici*, cit., p. 308.

Il timore evidenziato da attenta dottrina in riferimento alla configurazione giurisprudenziale del diritto di satira, che essa desse luogo cioè, in ragione del suo fondarsi sull'art. 33 Cost., ad una causa di giustificazione « elitaria », riservata al ceto dei « professionisti del comico », risulta avvalorato dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, al cui interno si rinvencono decisioni per le quali la responsabilità per diffamazione dell'autore di un testo di carattere giornalistico in cui vi siano espressioni satiriche viene ricondotta, tra l'altro, all'essere le frasi in questione « atipiche rispetto al contenuto stesso del libro, che è sì corrosivo e dissacrante ma nel complesso giammai satirico »<sup>59</sup>. Traspare evidente da tali argomentazioni che la attività satirica cui si riconosce una efficacia scriminante è solo quella proveniente da chi professionalmente opera nel settore dell'umorismo, il che risulta un logico corollario dell'aver rinvenuto il fondamento costituzionale della stessa nell'art. 33 Cost.

Detta conseguenza della configurazione giurisprudenziale del diritto di satira non appare, però, condivisibile, atteso che essa contrasta con il fondamento sostanziale dello stesso individuato dalla medesima giurisprudenza nel bisogno di irridere i personaggi noti e potenti (cui va aggiunto, in riferimento alla satira di costume, il bisogno di irridere certe situazioni sociali, determinate modalità comportamentali). Dato che tale bisogno può essere avvertito da ogni consociato, risulta quanto mai incongruo limitare la liceità dell'attività diretta a darvi soddisfacimento soltanto all'ipotesi in cui essa sia svolta dagli appartenenti ad una certa categoria, il che induce a negare il fondamento ultimo di tale restrizione dei soggetti titolari del diritto *de quo*, cioè l'individuazione dell'art. 33 Cost. quale referente normativo del diritto di satira<sup>60</sup>.

Dato che fondare quest'ultimo sulla tutela costituzionale dell'arte e della cultura comporta, in ultima istanza, negare liceità penale all'espressione satirica del *quisque de populo*, questo tentativo di fondazione deve essere rigettato.

Al termine della disamina critica della configurazione che il diritto di satira ha assunto nell'elaborazione giurisprudenziale dell'ultimo decennio, è emerso che molti dei tratti salienti di quest'ultima non risultano pienamente fondati, dato che, da un lato, il requisito della pubblica notorietà della persona offesa non riesce a render ragione della liceità della satira di costume e che, dall'altro, l'individuazione di uno dei referenti costituzionali del diritto in questione nell'art. 33 della Legge Fondamentale non riesce a render ragione della liceità dell'espressione satirica del comune cittadino.

Ne deriva che unica caratteristica del diritto di satira che risulti assolutamente indiscussa al termine di un dibattito esegetico decennale sui connotati peculiari dello stesso sia il costituire, quest'ultimo, una espressione della più generale libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

<sup>59</sup> Trib. Trento, 15-1-1999, cit.

<sup>60</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Profili penali*, cit. p. 308 ss.



3. DALLA PRESENZA DI UNA SCRIMINANTE ALL'ASSENZA DEL TATBESTAND: LA DIFFICILE CONFIGURABILITÀ DELLA DIFFAMAZIONE « A MEZZO SATIRA ».

L'aver concluso, al termine di una rimediazione critica sulla elaborazione giurisprudenziale avente per oggetto il diritto di satira, al cui interno si inserisce a pieno titolo la sentenza in commento, che la situazione giuridica in questione non costituisce che una peculiare espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost., senza possibilità di individuare altri referenti normativi della stessa e senza la necessità di includere, quale requisito di liceità, la notorietà della persona oggetto di rappresentazione satirica, non importa *eo ipso* che tutti i problemi che si possano porre in ordine ai margini di legittimità dell'attività satirica rispetto alla tutela penale dell'onore possano e debbano essere risolti esclusivamente alla luce del parametro normativo rappresentato dalla tutela delineata dalla individuata disposizione costituzionale ed ai limiti propri di questa.

Infatti, preliminare alle considerazioni relative alla presenza di una eventuale causa di giustificazione da ricondurre in ultima istanza all'art. 21 Cost., la tematica relativa alla liceità dell'attività satirica deve essere posta ed indagata in riferimento all'elemento della tipicità.

Conformemente alle esigenze di una scomposizione analitica del reato, vi è infatti la necessità, nell'ambito di ogni indagine relativa all'accertamento della responsabilità penale di un determinato soggetto, di seguire un preciso e vincolante *iter* logico in ordine all'esistenza dei presupposti della pena in modo che sia garantita una prassi giudiziaria rispondente a canoni di completezza, razionalità e verificabilità<sup>61</sup>.

In applicazione di tale principio la questione relativa ai limiti di liceità della satira deve essere previamente considerata nell'ambito di una indagine relativa all'accertamento del *Tatbestand* e solo successivamente, qualora tale prima fase dell'indagine abbia avuto un riscontro positivo, si dovrà procedere all'accertamento dell'esistenza di una eventuale causa di giustificazione.

L'elaborazione giurisprudenziale finora analizzata non pare, a dire il vero, aver seguito tale percorso, dedicando essa ben poco spazio alle questioni relative alla sussistenza del fatto tipico del delitto di diffamazione e, dandolo quasi per scontato, si è concentrata sulla problematica relativa alla sussistenza di quella scriminante individuata nell'esercizio del diritto di satira. A tale atteggiamento non sembra sfuggire la decisione in commento, la quale affronta la questione della liceità dell'attività satirica esclusivamente sotto il profilo dell'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.

Le ragioni di tale pretermissione giurisprudenziale della questione relativa alla sussistenza del fatto tipico del reato delineato dall'art. 595 c.p. nell'ipotesi si accusi taluno di aver integrato gli estremi di tale delitto in forza di una espressione satirica sono probabilmente da rintracciarsi nell'accoglimento della concezione psicologica dell'onore, il bene protetto dalla disposizione in questione. Come già ricordato, adottando la tesi

<sup>61</sup> Sul carattere vincolante della sistematica del reato e sulle sue funzioni cfr., ex

*plurimis*, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, I, Milano, 1995, p. 307 ss.

che individua nell'onore un sentimento deriva, quale conseguenza ultima, che arbitro, in definitiva, della stessa tipicità sia il soggetto passivo, l'unico che possa a ragion veduta affermare che il sentimento del proprio valore o che la fama goduta presso terzi è stata offesa. A sua volta ciò comporta il rischio che la semplice proposizione della querela da parte di questi sia intesa come irrefutabile dimostrazione dell'avvenuta lesione all'oggetto giuridico del reato. È probabilmente questo l'implicito convincimento che muove la giurisprudenza ad impostare l'intera problematica relativa alla liceità della satira nell'ambito della tematica dell'antigiuridicità: la presenza stessa della querela esclude *in re ipsa* la possibilità di negare la tipicità.

Tale implicito postulato esegetico non appare però *in toto* condivisibile, atteso che, da un lato, sotto un profilo di teoria generale, esso equivale ad una espressa rinuncia alla possibilità di tipizzare e di ricostruire le fattispecie preposte a tutela dell'onore in modo tale da assicurare una oggettiva riconoscibilità dell'*opus illicitum*, cioè ad una rinuncia alle esigenze di determinatezza scaturenti dall'art. 25 Comma 2° Cost., e che, dall'altro, in specifico riferimento alla tematica della satira sono stati elaborati dei tentativi dottrinari (almeno parzialmente) convincenti che delineano profili di atipicità della diffamazione « a mezzo satira ».

Al contrario, infatti, di quanto avvenuto in ambito giurisprudenziale, in dottrina non è mancato chi di recente ha suggerito di impostare la problematica relativa al conflitto tra le esigenze sottese all'attività satirica e quelle sottese alla tutela penale dell'onore alla luce della tematica dell'offensività e della tipicità piuttosto che di quella concernente l'antigiuridicità<sup>62</sup>.

Si è così affermato che la singolare inversione di metodo rappresentata dall'impostare il tema della liceità dell'attività satirica sul solo terreno delle cause di giustificazione senza attribuire rilevanza alcuna ai profili di tipicità sia il frutto di una automatica trasposizione dell'approccio civilistico in ambito penalistico<sup>63</sup> e che essa, nella misura in cui si risolve in una assoluta presunzione di offesa, importa una trasformazione delle fattispecie poste a tutela dell'onore da reati di danno, in cui quest'ultimo deve essere effettivamente provato ai fini della sussistenza del fatto tipico, in reati di mera condotta in cui oggetto dell'incriminazione è il semplice « tenere a vile » determinate persone, pervenendosi, per tal via, ad una equiparazione tra delitto di diffamazione e reati di vilipendio, la cui legittimità costituzionale, come è noto, è quanto meno dubbia<sup>64</sup>.

Una tesi radicale afferma esplicitamente l'assoluta atipicità rispetto ai delitti contro l'onore delle espressioni satiriche<sup>65</sup>. Tale assunto è argo-

<sup>62</sup> Cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici*, cit., p. 300 ss.; CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 540 ss. Peraltro, già in NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 31 ss., è contenuto il monito a non confondere tra limite scriminante e limite esegetico della tipicità in riferimento all'attività giornalistica.

<sup>63</sup> Cfr., in tal senso, MANTOVANI M., *Profili penalistici*, cit., p. 300.

<sup>64</sup> Per tale iter argomentativo v. MANTOVANI M., *Profili penalistici*, p. 300 ss. e spec. p. 306. Sulla dubbia legittimità costituzionale dei reati di vilipendio cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1988, p. 78.

<sup>65</sup> Cfr. CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 541.

mentato rilevando che l'espressione comica, in quanto inverosimile, non può assurgere al rango di attività idonea ad ingenerare nei consociati discredito nei confronti di una determinata persona, di modo che si perviene a postulare che là dove è il comico non può esservi l'offesa ai beni giuridici dell'onore e dell'identità personale<sup>66</sup>.

Detta impostazione, che riecheggia chiaramente quella teorica che nega qualsiasi connotato di offensività a ciò che è manifestazione dei « diritti della fantasia »<sup>67</sup>, non risulta pienamente appagante per la perentorietà delle sue conclusioni. Desta perplessità, infatti, che d'innanzi a qualsiasi espressione satirica si debba sempre e comunque, in ogni caso, escludere la possibilità che si siano integrati gli estremi di un reato. Pare quasi di trovarsi alla presenza di una riconosciuta « libertà di ledere l'altrui reputazione » condizionata, unicamente dalla modalità satirica in cui tale « libertà » sia esercitata. Alla luce della impostazione appena esaminata si potrebbe paradossalmente sostenere la perfetta liceità dell'offendere l'altrui onore e decoro purché si sia avuta l'accortezza di farlo in modo da generare un effetto comico nell'uditorio.

Il vero è che l'espressione satirica è caratterizzata da una ambivalente natura, dato che essa se non ambisce certo ad essere fedele rappresentazione di un dato della realtà, pur tuttavia non è completamente irrelata rispetto alla realtà sociale. La satira non è una mera rappresentazione fantastica, diverge nettamente da una novella *fantasy*, poiché essa, tramite un effetto comico, mediante una veste artistica, si propone di interagire con la realtà sociale, mediante la formulazione di un giudizio sulla stessa. Nell'espressione satirica assistiamo sì ad una alterazione assolutamente « irrealistica » del dato oggettivo, ma ciò non costituisce altro che il mezzo per manifestare un proprio giudizio sulla realtà sociale<sup>68</sup>.

L'autore del messaggio si propone, tramite l'effetto comico, non già di allontanare recisamente il destinatario dello stesso da qualsiasi preoccupazione sulla realtà sociale, ma, al contrario, intende suscitare in lui una più matura riflessione su quest'ultima.

Nell'attività satirica convivono, pertanto, una modalità comico-artistica di espressione ed un intento critico. Come è stato efficacemente affermato ci troviamo innanzi ad un « diritto di critica esercitato in forma satirica »<sup>69</sup>.

Se, dunque, in ogni espressione satirica è compresente un elemento di carattere comico ed uno di carattere valutativo-critico, ben può darsi la possibilità che la manifestazione di pensiero sottesa alla manifestazione satirica risulti offensiva per l'onore o la identità personale di alcuno. Potrà infatti accadere che « l'apprezzamento finale ricavabile dal testo possa offendere l'onore e l'altrui reputazione »<sup>70</sup>. Negare sempre e comunque tale possibilità, come affermato dalla teorica in precedenza illustrata, equivale a negare il carattere pragmatico-politico che è proprio dell'attività satirica, concependola come una attività meramente ludica, in

<sup>66</sup> V. CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 541.

<sup>67</sup> Ci si riferisce alla già ricordata impostazione di NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 76 ss.

<sup>68</sup> Cfr., in tal senso, LOPEZ, *Sui limi-*

*ti di liceità del diritto di satira*, cit., p. 199.

<sup>69</sup> LOPEZ, *Sui limiti di liceità*, cit., p. 199.

<sup>70</sup> LOPEZ, *Sui limiti di liceità*, cit., p. 205.

aperto contrasto con la fondamentale funzione che pur le si riconosce dato che essa sarebbe, per gli stessi autori della qui criticata impostazione, in ultima istanza, « un arma; la derisione spezza le aureole, dissolve i carismi, obnubila gli eroi. Ridere e far ridere è un mestiere assai rischioso »<sup>71</sup>. Ognuno può ben vedere come tali espressioni siano difficilmente conciliabili con l'asserita natura necessariamente atipica (in ordine ai reati di ingiuria e diffamazione) della satira.

Confutata la teorica che nega in via assoluta la possibilità che l'espressione satirica integri gli estremi del fatto tipico del delitto di cui all'art. 595 c.p., si pone ora il problema di individuare quale sia il criterio generale che ci permetta di distinguere tra le espressioni satiriche atipiche e quelle che, al contrario, realizzano appieno il *Tatbestand* delineato dall'art. 595 c.p. e la cui eventuale liceità deve essere ricercata al livello delle cause di giustificazione.

Per quanto delineare i profili di tipicità dei reati preposti a tutela dell'onore non costituisca certo un compito agevole alla luce della prevalente concezione « psicologica » del bene protetto che, rendendo quest'ultimo quanto mai vago ed « inafferrabile », comporta di riflesso una notevole indeterminatezza in ordine allo stesso *Tatbestand*, un punto appare fermo ed indiscutibile: per integrarsi una diffamazione od una ingiuria occorre che la persona che si assume offesa e che, pertanto, abbia presentato querela per i delitti di cui agli articoli 594 e 595 c.p., costituisca l'oggetto delle proposizioni offensive. In tanto potrà affermarsi che in seguito ad alcune frasi o parole l'onore e la reputazione di taluno siano state lese o messe in pericolo in quanto di quest'ultimo si siano predicate qualità ingiuriose. Il *prius* logico per iniziare a valutare la possibilità di trovarsi d'innanzi ad un fatto tipico ai sensi dell'art. 595 c.p. è che i lamentati epiteti offensivi abbiano come destinatario il soggetto che ha sporto la querela. Per quanto, infatti, i margini di tipicità delle fattispecie a tutela dell'onore siano concepiti e ricostruiti « a maglie larghe » in forza della dominante concezione « fattuale » del bene protetto, certo è che il *minimum* indefettibile per potersi parlare dei delitti di cui all'art. 594 e 595 c.p. è rappresentato dal fatto che ci si trovi alla presenza di qualificazioni di taluno, il che costituisce il presupposto minimale per prendere in considerazione la possibilità che tali qualificazioni risultino lesive dell'onore della persona che ne è oggetto.

Se così non fosse, se cioè non operasse tale limite di tipicità rappresentato dalla « inerenza personale » dell'offesa al querelato (o ad un suo stretto congiunto nelle ipotesi di cui all'art. 597 c.p.), si verrebbe all'assurdo risultato per cui chiunque potrebbe ritenersi diffamato od ingiuriato da qualsiasi affermazione, lo riguardi o meno. Per quanto possa apparire scontato, giova ribadire che di delitti contro l'onore può parlarsi solo « quando un individuo attribuisce ad un altro qualità o fatti disonoranti »<sup>72</sup>. Occorre che una data persona costituisca l'oggetto dei giudizi di un'altra persona.

Orbene, deve rilevarsi che in molti degli episodi di carattere satirico che sono assurti agli onori delle cronache giudiziarie sembra proprio fare di-

<sup>71</sup> CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit., p. 544.

<sup>72</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 161.

fetto tale minimale requisito di tipicità, e che in tali casi pare rientrare altresì la fattispecie concreta oggetto della decisione in commento.

Per quanto, come già ricordato, non pare che l'espressione satirica possa essere concepita come integralmente risolvendosi in una attività comico-artistica, ma quest'ultima costituisca nient'altro che il mezzo per manifestare in forme salaci, e perciò maggiormente incisive, un giudizio critico sulla realtà, deve constatarsi come tale giudizio molte volte non abbia per oggetto la persona che è stata oggetto di rappresentazione satirica. La raffigurazione di una determinata persona in un'ottica canzonatoria, grottesca, sarcastica, il più delle volte non mira ad affermare implicitamente, agli occhi del pubblico, una qualità offensiva relativa alla personalità di quest'ultima, ma ad esprimere un razionale contenuto di pensiero che o non avrà neanche ad oggetto tale persona o che non ne afferma alcunché di disonorevole.

Per riscontrare, infatti, il fatto tipico del reato di diffamazione occorre che un dato soggetto (nel nostro caso l'autore dell'espressione satirica) abbia espresso una valutazione offensiva od attribuito un fatto offensivo a chi affermi di essere stato pregiudicato nel suo onore (nel nostro caso chi è rappresentato nella raffigurazione). Ma ciò è possibile solo allorché quest'ultimo è l'effettivo oggetto del giudizio critico sotteso ad ogni manifestazione satirica. Orbene, tenuto conto che la medesima portata offensiva delle proposizioni che si affermano integrare i reati di ingiuria e diffamazione deve essere desunta dal significato obiettivamente assunto dalle stesse presso la generalità dei consociati<sup>73</sup>, il medesimo è da dirsi per l'inerenza al querelante delle espressioni da quest'ultimo ritenute ingiuriose. In questa prospettiva deve rilevarsi come, il più delle volte, l'attività satirica si connota per un utilizzo talmente esasperato, paradossale, surreale dei tratti distintivi di una persona o delle situazioni in cui questa è stata coinvolta da rendere a tutti evidente che il sotteso giudizio critico non è rivolto a chi pure è oggetto di rappresentazione. Tanto maggiore è l'accentuazione grottesca di un raffigurazione satirica tanto più risulta chiara l'assoluta inverosimiglianza dei difetti che pure sono in essa rappresentati e tanto più, perciò, risulterà difficile sostenere che effettivamente si sia voluto attribuire al soggetto « messo in scena » un fatto od una qualità disonorevole. La inverosimiglianza della situazione rappresentata è inversamente proporzionale alla sua attitudine offensiva.

Merita, a questo punto, di essere appena evidenziato come l'attribuzione di un fatto manifestamente ed assolutamente inverosimile come quello oggetto della controversia giudiziaria che ha dato luogo alla sentenza in commento non possa in alcun modo essere inteso quale espressione di un giudizio negativo sulla personalità del soggetto raffigurato e che, pertanto, sia già la sua stessa tipicità in ordine al delitto di diffamazione a dover essere posta in dubbio. L'espressione satirica in questione sembra piuttosto diretta ad evidenziare un giudizio critico sulla deficitaria democrazia interna di una certa formazione politica, il che, oltre a costituire un legittimo esercizio del diritto di critica politica, è cosa ben diversa dal riferire ad una certa persona un giudizio negativo che costitui-

<sup>73</sup> Opinione assolutamente unanime in dottrina e giurisprudenza. Cfr. per tut-

ti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. Sp., cit., 163 ss.

sce la condizione minimale per potersi indagare sull'offensività dello stesso e, dunque, sulla realizzazione del fatto tipico del delitto di cui all'art. 595 c.p.

In definitiva, in riferimento ai profili di tipicità della diffamazione « a mezzo satira », sembra potersi delineare un criterio generale secondo il quale, di fronte ad una espressione satirica che rappresenti un che di manifestamente inverosimile in ordine alla persona raffigurata, quest'ultima non potrà ritenersi pregiudicata nel suo onore dato che, a ben vedere, mancherà qui, in realtà, alla luce del significato sociale delle espressioni utilizzate, l'attribuzione alla stessa di un fatto o di una qualità disonoranti<sup>74</sup>.

#### 4. I GIUDIZI CRITICI RIVOLTI ALLA « VITTIMA » DELLA SATIRA TRA FATTO TIPICO E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

Una volta chiarito che le manifestazioni satiriche raffiguranti situazioni del tutto inverosimili ed assolutamente fittizie in riferimento alla persona rappresentata difetteranno della stessa riferibilità del giudizio critico a quest'ultima, che è un requisito minimale di tipicità in ordine ai delitti contro l'onore, si deve ribadire, peraltro, che ciò non coincide con l'affermazione che l'attività satirica sarebbe sempre incompatibile, di per sé, con la configurabilità del fatto tipico dei delitti di cui agli artt. 594 e 595 c.p.<sup>75</sup>

Se l'attività satirica non è altro che l'espressione, tramite forme comiche ed artistiche, di un giudizio critico sulla realtà, quest'ultimo potrà ben integrare i reati di ingiuria e di diffamazione qualora ne ricorrano tutti gli estremi<sup>76</sup>. Il contenuto razionale di pensiero sotteso ad ogni espressione satirica potrà riferire infatti, alla persona in essa rappresentata (qualora la raffigurazione non avvenga con modalità inverosimili tali da far apparire a tutti evidente che non si sta esprimendo un giudizio ingiurioso sulla stessa) sottintesi apprezzamenti lesivi dell'onore o del decoro della stessa, potendosi ben delineare il fatto tipico del delitto di ingiuria o di diffamazione. Laddove, cioè, il giudizio critico implicito in ogni espressione satirica contenga effettivamente l'attribuzione alla persona raffigurata di una qualità o di un fatto disonoranti, dovrà riconoscersi l'avvenuta realizzazione del *Tatbestand* disegnato dagli artt. 594 o 595 c.p.

In tali ipotesi la questione relativa alla liceità dell'attività satirica non potrà più porsi a livello di tipicità, ma dovrà essere affrontata e risolta nell'ambito dell'antigiuridicità della fattispecie.

Non si tratterà più, però, di delineare un autonomo « diritto di satira » cui riconoscere efficacia scriminante ex art. 51 c.p. seguendo le indica-

<sup>74</sup> Per una analoga impostazione e soluzione dei problemi relativi alla configurabilità del fatto tipico di diffamazione in ordine alle espressioni satiriche cfr. MANTOVANI M., *Profili penalistici*, cit., p. 301 ss.

<sup>75</sup> In tal senso si esprime, invece, come già ricordato, CORASANITI, *Libertà di sorriso*, cit. p. 541.

<sup>76</sup> Cfr. LOPEZ, *Sui limiti di liceità*, cit., p. 205.

zioni frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dell'ultimo decennio. Queste ultime, come visto, non si sono dimostrate pienamente condivisibili né sotto il profilo del requisito della pubblica notorietà del soggetto « preso di mira », né per quanto concerne l'individuazione di uno dei referenti costituzionali nell'art. 33 Cost. Una volta chiarito che nella gran parte dei casi la penale rilevanza delle espressioni satiriche dovrà essere esclusa già a livello di fatto tipico e che, nell'ambito delle cause di giustificazione, il c.d. diritto di satira non presenta, in forza di una attenta considerazione critica dello stesso, connotati peculiari tali da distinguerlo dal diritto alla libera manifestazione del pensiero, ne consegue che è alla luce della garanzia di cui all'art. 21 Cost. e dei suoi limiti che dovrà valutarsi la liceità delle manifestazioni satiriche che si ritengano integranti un fatto tipico di ingiuria o di diffamazione.

Conformemente alla definizione della satira come un diritto di critica espresso in forma comico-artistica, ne conseguirà che le (rare) modalità di esercizio di tale diritto che si siano concretate nell'attribuzione di giudizi lesivi dell'onore della persona rappresentata non daranno luogo a punibilità allorché si reputino integrati gli estremi di un legittimo esercizio del diritto di critica.

La questione in tale ipotesi verterà allora sull'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti del diritto di critica, alla cui eventuale ricorrenza sarà da ricondursi l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p.

In giurisprudenza, recentemente, si è affermato che il discrimine tra legittimo esercizio del diritto di critica e compiuto perfezionamento del reato di diffamazione è da individuarsi nell'uso di *argumenta ad hominem* che connoterebbe quest'ultima<sup>77</sup>. Tale criterio appare essere il solo adatto a delineare il limite estremo del legittimo esercizio del diritto di critica espresso in forma satirica atteso che risultano inutilizzabili, a tal fine, quelle impostazioni che, per segnare i margini di liceità di tale diritto, fanno riferimento alla correttezza dei modi<sup>78</sup>, la quale è strutturalmente agli antipodi rispetto al carattere esasperato, paradossale, grottesco proprio della espressione satirica.

In conclusione, è emerso che la gran parte delle ipotesi in cui vengano in conflitto le esigenze sottese alla attività satirica e le contrapposte esigenze di tutela dell'onore sono risolubili già a livello di fatto tipico, nel senso che rispetto ad esse mancherà quel requisito minimale della tipicità dei delitti di ingiuria e diffamazione rappresentato dalla riferibilità al querelante del giudizio critico implicito in ogni manifestazione satirica. Solo al di là di tali ipotesi il problema dovrà essere impostato all'interno della categoria dell'antigiuridicità, non già, però, alla luce di un controverso diritto di satira, della cui autonomia concettuale è fondato dubitare, bensì nell'ambito del tradizionale diritto di critica.

ENRICO INFANTE

<sup>77</sup> In tal senso v. Cass. Pen., sez. V, 7 luglio 1998, cit., p. 939.

<sup>78</sup> Cfr. nella manualistica, per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 178, per il quale la liceità

della critica è subordinata alla pertinenza ed alla correttezza dei modi. In dottrina vedi, altresì, da ultimo, VINCENTI, *Esercizio del diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. mer.*, 1990, p. 120 ss.